



Milano, 15 gennaio 2016

Spett.le
FIGC
Federazione Italiana
Gioco Calcio,
Via Gregorio
Allegri, 14 00198
Roma
fax. +390684912239
figc.legale@figc.it

e p.c. UNAR
Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni
Razziali
Largo Chigi, 19 –
00187 Roma
fax. 06 67792272

e p.c. LND
Lega Nazionale
Dilettanti
Piazzale Flaminio 9
00196 Roma
Fax. 0632822704
pec. lnnd@pec.it

e p.c. ASD
Ravanusa
via T. Tasso n.59
Ravanusa (AG)

ASGI/ FIGC: accesso dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) al tesseramento

Facciamo seguito alle numerose comunicazioni già intercorse in anni passati¹, nonché alle lettera inviata in data 27.5.2014, rimasta priva di qualsiasi riscontro.

Vi scriviamo ora nuovamente perchè - nell'ambito della richiesta di assistenza che ci è stata rivolta per una vicenda riguardante il caso dell'MSNA **Soukouna Bako**, nato in Mali l'1/10/1999, che non

¹ [http://old.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento calciatori minori non accompagnati.pdf](http://old.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_figc_tesseramento_calciatori_minori_non_accompagnati.pdf)



verrebbe tesserato dalla società ASD Ravanusa (AG) a seguito di Vs risposta negativa, data verbalmente alla società - ci è stata segnalata la comunicazione inviata dal vice presidente della FIGC Antonio Consentino ai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali FIGC in data 23 giugno 2015, avente ad oggetto il *“primo tesseramento in Italia dei calciatori minori stranieri in affido/tutela”*.

Con tale comunicazione – e nota allegata inviata in data 9 giugno 2015 alla Lega Nazionale Dilettanti - la Vs federazione afferma che non vi è spazio per *“eccezioni o interventi elastici sul tema della tutela dei minori stranieri “non accompagnati” dai propri genitori né possibilità di deroga alle normative internazionali e ai regolamenti della FIFA”* e che è *“rilevante, in tal senso, evidenziare come nella corrente Stagione Sportiva 2014/2015 tutte le pratiche di tesseramento in favore dei minori stranieri in affido/tutela, esaminate direttamente dai competenti organismi FIFA, siano state rigettate con la comune motivazione data dall’assenza di principi e garanzie fondamentali riguardanti la posizione del minore straniero non accompagnato in Italia”*.

La nota fa riferimento a quanto affermato dalla Sottocommissione della FIFA player’s status che ha dichiarato *“le eccezioni contenute nell’art. 19 para 2 del Regolamento devono essere considerate esaustive... in linea con la costante giurisprudenza degli organi competenti, come regola generale, l’eventuale delega della potestà genitoriale di un minore a un parente o a un terzo soggetto non consente l’eccezione al generale divieto di trasferimenti internazionali di giovani calciatori ai sensi del sopra richiamato art. 19 para 2 a) del regolamento, non riconoscendo, di fatto, la figura del tutore quale alternativa a quella dei genitori”*

Tali norme, che vorrebbero rispondere alla finalità di contrastare il fenomeno del trafficking internazionale di calciatori di minore età, introducono in realtà - nella interpretazione che la Vs federazione offre - una discriminazione sulla base della nazionalità tra i minori di nazionalità italiana, i minori stranieri che vivono in Italia inseriti nelle proprie famiglie d’origine e i minori stranieri non accompagnati destinatari di un provvedimento di tutela o affidamento: il che appare illegittimo rispetto alla normativa sia internazionale che nazionale in materia.

In particolare rileva in proposito la **Convenzione sui diritti del fanciullo** (firmata a New York il 20.11.89 e ratificata dall’Italia con Legge 176/1991) che, ai sensi dell’art.1 riguarda tutti i minori di anni 18, e che all’art. 2 stabilisce *“...gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari*. In particolare l’art. 31 della stessa Convenzione prevede che

“gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica”. Nella “condizione sociale” cui si riferisce la Convenzione rientra sicuramente anche la nazionalità dei genitori, mentre nel “diritto al gioco” cui si riferisce l’art. 31 rientra la possibilità di partecipare all’attività sportiva dilettantistica. Ne segue che la Convenzione non consente differenze di trattamento nell’accesso alla sport in danno di minori (che si trovino in una situazione comparabile per ogni altro aspetto) e che siano basate esclusivamente sulla nazionalità dei genitori e del minore stesso: conseguentemente non consentirebbe l’esclusione a priori di tutti i MSNA (come avviene nell’interpretazione da Voi data alle norme) che, per definizione, sono tutti stranieri.

Né potrebbe obiettarsi - in senso contrario - che la differenza di trattamento in danno dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) possa essere giustificata dalla diversità di condizione del minore non accompagnato rispetto agli altri che ricadono nelle condizioni di cui all’art. 19. Infatti nel nostro ordinamento il tutore e l’affidatario svolgono le funzioni proprie dei genitori che in base all’art. 147 codice civile hanno “l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli”. L’art. 5 della legge n. 183/1984 prevede che gli affidatari siano chiamati a svolgere per legge le funzioni dei genitori e l’art. 357 c.c. prevede che il tutore “ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni” sicché ciò che viene richiesto ai genitori per il tesseramento del minore deve essere riferito al tutore e all’ affidatario, consentendone così il tesseramento.

E ancora, la stessa normativa in materia di immigrazione, nel disciplinare il ricongiungimento familiare, stabilisce che “i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli (d.lgs. 286/98 art. 29 comma 2).

A conferma della illegittimità della interpretazione da Voi data alle norme, rileviamo che alcuni organismi sportivi si sono già conformati a tale interpretazione. Si cita la decisione (C.U. N.15/2010) del comitato regionale FIGC del Friuli V.G. che ha previsto che *“per i minori stranieri che non sono in Italia insieme ai genitori , la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al tutore nominato dal Tribunale”.*

Nello stesso senso è il relativo vademecum per il tesseramento di calciatori stranieri del Comitato regionale FIGC del Friuli VG², nonché quello dell’ FIGC Delegazione Provinciale di Catania³.

² <http://www.figcInd-fvg.org/it/norme.aspx?VADEMECUM-Tesseramento-Stranieri>



E ancora, fermo restando tutto quanto sopra esposto, facciamo presente che **l'intera procedura prevista dall'art. 19 non dovrà più essere applicata, alla luce della dell'iter legislativo conclusosi ieri al Senato con l'approvazione del ddl sul cd. "ius soli sportivo", a tutti quei MSNA regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno d'età, che potranno essere tesserati presso le federazioni nazionali (e dunque anche la FIGC) con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.**

In conclusione, richiamati tutti gli ulteriori rilevati di cui alle precedenti comunicazioni, siamo a chiedervi:

- di emanare immediatamente, non appena la legge sullo "ius soli sportivo" entrerà in vigore, disposizioni conformi al disposto normativo di cui sopra;
- di **modificare le indicazioni contenute nella nota del 23 giugno 2015 e nella nota del 9 giugno 2015** prevedendo che nel caso dei MSNA non regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del decimo anno d'età, ove dall'esame della documentazione non emergano elementi che facciano dubitare dell'arrivo in Italia per ragioni diverse dal gioco del calcio, questi vengano fatti rientrare nei casi di cui all'art. 19 par. 2 del Regolamento e pertanto vengano tesserati;
- di **procedere al tesseramento del minore Soukouna Bako** presso la squadra ASD Ravanusa (AG), essendo lo stesso un MSNA.

Restiamo a disposizione per ogni opportuno chiarimento e per un eventuale incontro fermo restando che, in mancanza di riscontro, procederemo ad agire in giudizio avvalendoci della legittimazione attiva conferita dall'art. 5 dlgs 215/03, al fine di vedere la parità in favore degli MSNA ripristinata.

Distinti saluti

Per il servizio antidiscriminazione ASGI

dott.ssa Anna Baracchi

³ http://www.figccatania.it/item/download/243_a10228040e96ddd8265cee96638302c.html